

CXCI SEDUTA

GIOVEDÌ 27 MARZO 1969

+ + +

**Presidenza del Presidente LANZA
indi
del Vice Presidente GRASSO NICOLOSI**

INDICE	Pag.	Mozione (Determinazione della data di discussione):	
Commissioni legislative:			
(Sostituzione temporanea di componente)	267	PRESIDENTE	269
(Sui lavori per l'esame del disegno di legge numero 421):		FASINO, Presidente della Regione	269
PRESIDENTE	269	SCATURRO	269
DE PASQUALE	267, 288		
CAPRIA	288		
(Concessione di proroga):		Interpellanze (Annunzio)	266
PRESIDENTE	270, 271	Interrogazioni (Annunzio)	266
DE PASQUALE	270, 271		
TOMASELLI	270		
Corte Costituzionale:			
(Comunicazione di sentenza)	266		
Dimissioni da deputato segretario:			
PRESIDENTE	287	La seduta è aperta alle ore 17,20.	
Disegni di legge:		DI MARTINO , segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.	
(Annunzio di presentazione)	265		
« Provvidenze a favore dei minorati psichici irrecuperabili e norme transitorie a favore dei minorati fisici » (70, 138, 186/A) (Discussione):		Annunzio di presentazione di disegni di legge.	
PRESIDENTE	272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 285, 286	PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:	
TRINCANATO, relatore	272, 276		
CAGNES	273, 281, 286	« Estensione al personale dell'Amministrazione regionale dell'indennità di cui all'articolo 15 della legge statale 27 maggio 1959 » (422), dall'onorevole Lentini, in data 26 marzo 1969.	
CELLI, Assessore al bilancio	275, 285, 286		
MURATORE, Assessore agli enti locali	275, 276, 281	« Riforma burocratica - Statuto degli impiegati ed Ordinamento degli uffici della Regione siciliana » (423), dall'onorevole Mongiovì, in data 26 marzo 1969.	
MAZZAGLIA, Presidente della Commissione	275, 278, 280		
CORALLO	281, 283, 284, 286	« Sospensione dei concorsi pubblici per titoli ed esami nell'Amministrazione centrale della Regione siciliana » (424), dagli onore-	
LO MAGRO	276, 277, 278, 279		
(Votazione per appello nominale)	287		
(Risultato della votazione)	287		

voli Cagnes, De Pasquale, Attardi, Carbone, Carfi, Carosia, Giacalone Vito, Giubilato, Grasso Nicolosi, La Duca, La Porta, La Torre, Marilli, Marraro, Messina, Pantaleone, Rindone, Romano, Rossitto, Scaturro, in data 27 marzo 1969.

Comunicazione di sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che la Corte Costituzionale, con sentenza numero 29 del 14 febbraio - 5 marzo 1969, nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a seguito del decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio della Regione siciliana 18 agosto 1967, numero 869 con il quale è stato accordato all'Ente minerario siciliano il permesso di effettuare ricerche di idrocarburi nella zona denominata «Isola di Lampedusa» ha dichiarato che spetta allo Stato e non alla Regione siciliana di accordare permessi di ricerca mineraria sulla piattaforma continentale adiacente alle isole di Lampedusa e di Lampione ed ha annullato in conseguenza il decreto dell'Assessore all'industria e commercio su richiamato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI MARTINO, segretario:

« All'Assessore all'agricoltura e foreste per sapere:

1) quale è, a seguito delle ultime disposizioni impartite, la posizione attuale dei cosiddetti listinisti;

2) se non ritiene di dover revocare le disposizioni impartite onde assicurare il mantenimento in servizio e la regolare retribuzione degli stessi in attesa dell'esame, da parte dell'Assemblea, del disegno di legge ri-

guardante i listinisti in questione e gli ex cotimisti, già presentato dal Governo » (620). (Gli interroganti chiedono lo svolgimento con assoluta urgenza)

GRAMMATICO - CILIA - SEMINARA
- BUTTAFUOCO - MONGELLI - MARINO GIOVANNI.

« All'Assessore agli enti locali per sapere se è a conoscenza che la Commissione provinciale di controllo di Messina, nella seduta dell'1 ottobre 1968, ha approvato la delibera numero 107 del 14 settembre 1968 della Giunta comunale di Raccuia, riguardante liquidazione di spesa per la somma di lire 1 milione 800 mila 125 per apertura di una traccia stradale, nonostante che alla delibera stessa mancasse l'impegno della relativa spesa. » (621)

(L'interrogante chiede la risposta scritta)

RIZZO.

PRESIDENTE. Avverto che, delle interrogazioni testé annunziate, quella con risposta scritta è già stata inviata al Governo, quella con risposta orale sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

DI MARTINO, segretario:

« All'Assessore all'agricoltura e foreste per sapere:

— premessa la sempre maggiore importanza della caccia nella Regione siciliana;

— premesso che i territori maggiormente interessati, come Messina, sono prevalentemente a carattere marittimo;

— premesso che in tali zone l'emigratoria delle quaglie avviene ai primi del mese di aprile, interessando tale fenomeno dei successivi periodi più le zone montane verso dove la cacciagione si sposta;

se non intenda anticipare l'apertura della caccia dal 20 aprile al 6 aprile fermo restando per il 20 maggio la data di chiusura

L'interpellante desidera, inoltre, sapere se non si ritiene opportuno autorizzare i cacciatori a recarsi lungo i corsi d'acqua per la caccia alla tortora. » (203)

CADILLI.

« All'Assessore ai lavori pubblici per conoscere se e quali iniziative siano state adottate ai fini della realizzazione della strada a scorrimento veloce Gela-Caltanissetta, per la cui esecuzione è stato autorizzato con l'articolo 4 della legge 10 agosto 1968, numero 27, recante: "Interventi per la viabilità autostradale e a scorrimento veloce per il completamento dell'aeroporto di Punta Raisi", uno stanziamento di lire 8 miliardi a carico delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte con la legge 6 marzo 1968, numero 192.

Poichè la costruzione della predetta arteria impegna una spesa complessiva di lire 16 miliardi, l'autorizzazione all'assunzione di spesa da parte della Regione si motiva, in concreto, in relazione al corrispondente impegno dell'Amministrazione statale per il conferimento della somma necessaria alla copertura della spesa.

In relazione a quanto precede, l'interpellante rappresenta che, mentre risulta essere in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici dell'Assessorato dei lavori pubblici la perizia esecutiva dell'opera, fondati motivi di perplessità suscita la mancata definizione degli accordi per il versamento, da parte dello Stato, della quota di spesa a proprio carico.

Con riferimento, infine, alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1968, numero 27, il sottoscritto chiede di conoscere se sia stato provveduto alla stipula, da parte dell'Amministrazione regionale, dell'apposita convenzione con l'Anas per la progettazione e l'esecuzione, anche per tratti funzionali, dell'arteria in questione.

Nel richiamare alla sensibile valutazione dell'onorevole Assessore il carattere di infrastruttura primaria che la strada a scorrimento veloce Gela-Caltanissetta riveste ai fini dell'accelerazione del ritmo di sviluppo e della modificazione delle componenti socio-eco-

nomiche del territorio interessato, l'interpellante chiede di conoscere gli adempimenti che si intenda promuovere per conseguire la definizione dei rapporti finanziari con lo Stato e la sollecita realizzazione dell'arteria. » (204)

TRAINA.

« All'Assessore all'agricoltura e foreste per sapere:

— premessa la sempre maggiore importanza della caccia nella Regione siciliana;

— premesso che i territori maggiormente interessati, come la provincia di Trapani;

— premesso che tale zona l'emigratoria delle tortore e delle quaglie ha inizio nella seconda decade di aprile;

se non intenda anticipare l'apertura della caccia dal 20 aprile al 13 aprile fermo restando per il 20 maggio la data di chiusura. » (205)

GENNA.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio, senza che il Governo abbia dichiarato di respingere le interpellanze o abbia indicato il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Sostituzione di componente in seduta di Commissione legislativa permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 26 marzo 1969 l'onorevole La Porta ha sostituito l'onorevole La Duca nella Giunta di bilancio - Sottocommissione Enti pubblici regionali.

Sui lavori di Commissione legislativa permanente per l'esame del disegno di legge numero 421.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, ho il dovere di denunciare un fatto grave che

ha riflessi anche di carattere politico in rapporto alla doverosa obiettività degli uffici dell'Assemblea, nonché alla posizione del Governo.

E' noto — anzi non è molto noto, ma è vero — che in questi giorni viene ordita una operazione tipicamente mafiosa intorno al problema dei listinisti. Diremo successivamente il perchè; oggi intendiamo precisare che ciò accade con l'accordo del Presidente della Regione che è personalmente interessato a questa operazione mafiosa, della maggioranza parlamentare, dei membri del Governo, non escluso quell'alfiere delle grandi riforme che è il capo gruppo socialista, l'onorevole Capria, Presidente della prima commissione.

Questa è una realtà che, comunque, discuteremo quando il problema verrà in Aula. Però teniamo ai diritti dei deputati, e, molto, alla regolarità degli atti dell'Assemblea. Per quanto riguarda questo aspetto, gli uffici della medesima, evidentemente ad insaputa della Signoria Vostra, onorevole Presidente, si sono resi responsabili di una grave azione che si concreta nella presenza davanti alla Commissione di due disegni di legge del Governo che recano lo stesso numero e la stessa data. Mi riferisco al 421, di iniziativa governativa, presentato il 24 marzo 1969. La Signoria Vostra non potrà contestare, onorevole Presidente, che tutti i deputati hanno il diritto di trovarsi di fronte a provvedimenti che abbiano avuto un *iter* regolare. Invece è stata compiuta una scorrettezza: posso, infatti, depositare i due disegni di legge il cui contenuto stampato è diverso, e non in un dettaglio, bensì in una questione basilare. Il primo, all'articolo 1 recava questa dizione:

« Il personale salariato giornaliero non di ruolo che abbia prestato servizio da almeno 5 anni presso gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato agricoltura e foreste, consolidatesi le inderogabili esigenze che ne ebbero a determinare la utilizzazione con carattere permanente in mansioni non salariali ed al fine di garantire la continuità dei servizi presso gli uffici stessi, può essere immesso al limite massimo di 141 unità », etc.. Questa la prima versione del disegno di legge numero 421 stampato dall'Assemblea il 24 marzo. Ecco la seconda versione dello stesso disegno di legge all'articolo 1: « Il personale salariato giornaliero non di ruolo, che a causa

delle inderogabili esigenze che ebbero a determinarne la utilizzazione in mansioni non salariali, ha prestato servizio fino al 9 dicembre 1968 » — data della sentenza della Corte costituzionale — « e per almeno 5 anni presso gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, può essere immesso... ».

Si tratta di una modifica fondamentale, in quanto è evidente che qualcuno, non so bene se il Presidente della Regione o l'Assessore all'agricoltura, vuole evitare di essere denunciato all'autorità giudiziaria. Comunque si tratta di questioni di merito. Pertanto, pretendiamo — mi consenta questo termine, onorevole Presidente, dato che tutto l'esame è stato effettuato mafiosamente, con violazioni del Regolamento e dei diritti dei deputati, dalla prima Commissione attraverso il Presidente della stessa, onorevole Capria — che questa riunione, essendo viziata, inficiata dalla esistenza di due disegni di legge con lo stesso numero ma diversi e distinti, venga annullata.

Per noi, ripeto, è una questione fondamentale; evidentemente poi, l'Assemblea giudicherà sul merito di questo disegno di legge; giudicherà uomini, cose, persone e fatti. Però abbiamo il diritto di pretendere che l'*iter* delle leggi sia strettamente regolamentare. Oggi, come abbiamo già denunciato al Presidente dell'Assemblea, ad un membro della Commissione è stato impedito di presentare i suoi emendamenti e di discutere il provvedimento, con un atto di mafia e di prepotenza del Presidente della prima Commissione, onorevole Capria. A parte ciò, sussiste un fatto, a mio avviso assolutamente indiscutibile: il Regolamento dell'Assemblea, la prassi, impongono a tutti, anche al Governo, nel caso in cui un disegno di legge non corrispondesse più alla volontà del proponente, di ritirarlo per ripresentarne un altro.

La fretta, l'enorme fretta di risolvere un problema di fondo, di struttura e di riforma, come quello dei listinisti, ha fatto incorrere in un incidente sia il Governo, sia gli uffici dell'Assemblea, onorevole Presidente, per cui si è verificata una situazione del tutto irregolare, credo mai accaduta nella storia di questa Assemblea, cioè di dover discutere un disegno di legge stampato dalla medesima in due versioni diverse, con la stessa data e con lo stesso numero. Ebbene, questo è intollerabile. A me non compete dire quale riesame del

problema degli uffici dell'Assemblea la Signoria Vostra debba effettuare; a me, dal punto di vista politico, interessa che questa iniziativa, come tutte le altre, venga discussa secondo un *iter* regolare, garantendo non solo i diritti di tutti i deputati, ma anche quello inerente alla regolarità nella presentazione di disegni di legge.

Ho voluto denunciare questo fatto, onorevole Presidente, anche se non pretendo evidentemente una risposta immediata. Tuttavia, obiettivamente credo che la Signoria Vostra possa concludere diversamente dalla nostra richiesta, e cioè che l'esame di questo disegno di legge deve essere iniziato di nuovo su un testo che il Governo presenterà, perché non sappiamo quale esso sia, se quello con la data della sentenza della Corte costituzionale o l'altro. Dobbiamo avere la certezza del diritto nel momento in cui diamo il via alla discussione di una determinata iniziativa; e questa certezza deve verificarsi attraverso la presentazione di un unico disegno di legge, non di due versioni dello stesso, da parte dell'esecutivo.

Noi pensiamo che la Signoria Vostra vorrà decidere in questo senso. Le diciamo, comunque, che ricorreremo a tutti i mezzi in questa materia, che è a monte del merito del problema — un merito indegno, ma che comunque discuteremo successivamente — e che inerisce alla responsabilità, ai diritti dei deputati, alla funzionalità dell'Assemblea, di cui l'onorevole Presidente è il massimo tutore.

Noi abbiamo fiducia che i nostri diritti, i diritti di una opposizione, di una parte politica che difende, tra l'altro, la dignità della Regione siciliana, debbano essere assolutamente tutelati.

PRESIDENTE. Onorevole De Pasquale, la Presidenza accerterà come si sono svolti i fatti ed adotterà i provvedimenti del caso.

Determinazione della data di discussione di mozione.

PRESIDENTE. Si passa al punto 2° dell'ordine del giorno: Lettura ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 47.

Ne do lettura:

« L'Assemblea regionale siciliana

considerato che i Comuni di Agrigento e Gibellina sono retti da troppo lungo tempo da gestioni commissariali e che sono stati superati tutti i termini consentiti dalla legge;

considerato che non vi sono motivi tecnici e giuridici che ostino la convocazione dei comizi elettorali

impegna il Governo

a convocare subito i comizi elettorali in modo che le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali di Agrigento e Gibellina possano aver luogo entro e non oltre la prima decade del prossimo mese di giugno. » (47)

SCATURRO - CORALLO - GIACALONE
VITO - ATTARDI - GIUBILATO -
RUSSO MICHELE - GRASSO NICOLOSI.

Il Governo?

FASINO, Presidente della Regione. Propongo che venga discussa a turno ordinario, cioè nella seduta destinata allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Signor Presidente, non posso accettare la proposta del Presidente della Regione, perché non si tratta di un problema di tempo ma di stabilire se si intendono svolgere le elezioni entro la prima decade di giugno. Ora, la prima seduta utile potrebbe anche significare l'anno venturo.

PRESIDENTE. La prima seduta utile si intende il martedì, giorno in cui la Presidenza iscrive all'ordine del giorno lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e la discussione di mozioni.

SCATURRO. Signor Presidente, io ho stima e rispetto per la Presidenza, ma non altrettanto per il Governo, per quanto concerne la volontà politica dell'esecutivo su questo argomento. Quindi, chiedo espressamente che la suddetta mozione venga discussa prima di Pasqua.

VI LEGISLATURA

CXCI SEDUTA

27 MARZO 1969

CORALLO. E' una discussione che impegnereà non più di cinque minuti.

SCATURRO. Infatti si tratta di cinque minuti. L'altra sera ne abbiamo parlato e data la risposta equivoca del Governo abbiamo voluto impegnarlo attraverso questo documento. Il dibattito, ripeto, non richiederà che un brevissimo tempo.

Propongo, pertanto, che la mozione venga discussa nella seduta di martedì 1 aprile 1969.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Governo di discutere la mozione numero 47 a turno ordinario.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(*E' approvata*)

Concessione di proroga alle Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Si passa al punto III dello ordine del giorno: Proroga, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 del Regolamento interno, del termine già scaduto per la presentazione delle relazioni ai disegni di legge trasmessi alle Commissioni legislative.

Do lettura dei disegni di legge per i quali i Presidenti delle commissioni chiedono la proroga di sessanta giorni da oggi:

I Commissione: numeri 156, 162, 167, 173, 179, 183, 190, 194, 195, 198, 207, 212, 217, 221, 224, 225, 227, 232, 239, 240, 246, 252, 257, 259, 260, 263, 265, 274, 280, 296, 298, 300, 304, 305, 308, 309, 311, 312, 319, 327, 343, 353, 359, 367, 371, 374, 375, 381, 387, 394, 396, 399 e 203 (Norme stralciate).

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Il Gruppo comunista è contrario alla proroga per alcuni disegni di legge e precisamente per il 195 « Modifica della tabella organica del ruolo periferico del personale delle commissioni provinciali di controllo approvata con legge regionale 18 luglio 1961, numero 14 »; per il 232: « Trattamento economico ai componenti delle commissioni provinciali di controllo »; per il 259: « Norme

sulle commissioni provinciali di controllo »; per il 274: « Modifiche alle vigenti norme sulle commissioni di controllo »; per il 343: « Norme sulle commissioni provinciali di controllo »; per il 371: « Riordinamento degli uffici di segreteria delle commissioni provinciali di controllo e dei ruoli organici del relativo personale »..

TOMASELLI. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole De Pasquale.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti la proposta dell'onorevole De Pasquale di non concedere la proroga per il disegno di legge numero 195.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvata*)

Pongo ai voti la richiesta dell'onorevole De Pasquale di non concedere la proroga per il disegno di legge numero 232.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvata*)

Pongo ai voti la richiesta dell'onorevole De Pasquale di non concedere la proroga per il disegno di legge numero 259.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvata*)

Pongo ai voti la richiesta dell'onorevole De Pasquale di non concedere la proroga per il disegno di legge numero 274.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvata*)

Pongo ai voti la richiesta dell'onorevole De Pasquale di non concedere la proroga per il disegno di legge numero 343.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvata*)

Pongo ai voti la richiesta dell'onorevole De Pasquale di non concedere la proroga per il disegno di legge numero 371.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvata)

Pongo ai voti la concessione della proroga richiesta dalla prima Commissione per i disegni di legge dei quali ho dato lettura.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Do lettura dei disegni di legge per i quali il Presidente della II commissione ha chiesto la proroga; numeri 209, 218, 314, 321, 364, 365, 368, 383, 386, nonché i numeri 176, 213 e 340 all'esame della Giunta di bilancio.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la proroga.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Do lettura dei disegni di legge per i quali il Presidente della terza commissione ha chiesto la proroga: numeri 189, 210, 237, 242, 292, 316, 323, 338, 344, 345, 355, 358, 376, 377, 378, 382, 388 e 395.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la proroga.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Do lettura dei disegni di legge per i quali il Presidente della quarta commissione ha chiesto la proroga: numeri 181, 185, 191, 250, 256, 264, 267, 291, 310, 317, 360 e 366.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la proroga.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Do lettura dei disegni di legge per i quali il Presidente della quinta commissione ha chiesto la proroga: numeri 251, 253, 254, 266, 275, 281, 287, 299, 328, 330, 339, 342, 346, 348, 350, 351, 352, 354, 361, 370, 380, 385 e 393.

DE PASQUALE. Il Gruppo comunista è contrario alla proroga per il disegno di leg-

ge numero 348 « Concessione di mutui per miglioramento edilizio ».

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti la richiesta dell'onorevole De Pasquale di non concedere la proroga per il disegno di legge numero 348.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvata)

Pongo ora ai voti la richiesta di proroga per i disegni di legge dei quali ho testè dato lettura.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Do lettura dei disegni di legge per i quali il Presidente della sesta commissione ha chiesto la proroga: numeri 174, 175, 177, 192, 193, 201, 208, 215, 228, 229, 230, 247, 303, 318, 324, 325, 326, 335, 337, 363 e 372.

DE PASQUALE. Il Gruppo comunista è contrario alla proroga per i disegni di legge numeri 325 « Piano integrativo della legge 18 marzo 1968, numero 444 (ordinamento della scuola materna statale) »; 326 « Riordino delle scuole sussidiarie della Regione siciliana »; 337 « Riordinamento delle Biblioteche comunali siciliane ».

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti la richiesta dell'onorevole De Pasquale di non concedere la proroga per il disegno di legge 325.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvata)

Pongo ai voti la richiesta dell'onorevole De Pasquale di non concedere la proroga per il disegno di legge numero 326.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvata)

Pongo ai voti la richiesta dell'onorevole De Pasquale di non concedere la proroga per il disegno di legge 337.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*Non è approvata*)

Pongo ora ai voti la proposta di proroga per i disegni di legge dei quali ho testè dato lettura.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvata*)

Do lettura dei disegni di legge per i quali il Presidente della settima commissione ha chiesto la proroga: numeri 160, 183, 187, 205, 231, 271, 283, 293, 301, 302, 357, 362, 369, 384 e 392.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la richiesta di proroga.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvata*)

Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che il fatto che sia stata concessa la proroga, trasformando in ordinario uno strumento straordinario, non consente evidentemente alle commissioni di non funzionare e di far trascorrere ulteriore tempo per l'esame, quanto meno dei disegni di legge più urgenti ed importanti. Pertanto, invito i Presidenti delle commissioni stesse a tenere le sedute anche quando l'Assemblea sospende i lavori, per evitare che vengano richiesti in Aula provvedimenti senza che le Commissioni li abbiano esaminati, salvo poi le recriminazioni perché l'Assemblea discute su un testo che non è quello della Commissione.

Discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei minorati psichici irrecuperabili e norme transitorie a favore dei minorati fisici » (70 - 138 - 186/A).

PRESIDENTE. Si passa al punto IV dello ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si inizia dal disegno di legge: « Provvidenze a favore dei minorati psichici irrecuperabili e norme transitorie a favore dei minorati fisici » (70, 138, 186/A), iscritto al numero 1.

Invito i componenti della settima commissione a prendere posto nell'apposito banco. Dichiaro aperta la discussione generale.

**Presidenza del Vice Presidente
GRASSO NICOLOSI**

TRINCANATO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, relatore. Onorevole Presidente, il provvedimento varato dalla Commissione si basa sugli indirizzi espressi in tre disegni di legge di iniziativa parlamentare, e precisamente, uno presentato dagli onorevoli Sallicano, Tomaselli, Genna, Cadili e Di Benedetto, un altro dall'onorevole Lombardo ed un terzo dagli onorevoli Mazzaglia, Lentini e Saladino.

Il testo elaborato dalla medesima si pone due obiettivi. Il primo è quello di superare le incertezze venutesi a creare a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 agosto 1966 numero 325, con la quale il Parlamento nazionale concedeva un assegno mensile di lire otto mila ai minorati fisici. La legge regionale del 30 maggio 1968, numero 18, aveva previsto la concessione di un assegno mensile di lire sei mila ai minorati fisici ed ai minorati psichici, i quali si sono venuti a trovare nelle condizioni di non potere usufruire da oltre due anni del modesto assegno che per solidarietà l'Assemblea aveva a suo tempo elargito.

Il secondo obiettivo che il disegno di legge si prefigge di raggiungere è quello di superare tutte le difficoltà di ordine burocratico e regolamentare, determinatesi per quanto riguarda l'attuazione della legge regionale numero 18. Infatti è noto che presso l'Assessorato degli enti locali giacciono moltissime pratiche riferentisi sia ai minorati fisici sia ai minorati psichici. Per quel che riguarda i primi il problema è stato risolto in quanto la legge dello Stato dà la possibilità agli interessati di rivolgersi direttamente alle Commissioni provinciali di sanità, al fine di ottenere il contributo stabilito con la legge numero 265. Per i minorati psichici, invece, la questione è rimasta in sospeso e riveste una notevole importanza non tanto per il modesto contributo che si concede a questi nostri fratelli così duramente colpiti, quanto

per il fatto che oltre tre mila pratiche sono ancora inevase. Pertanto è nelle finalità del provvedimento di risolvere, attraverso una regolamentazione più snella, entro la fine dell'anno — almeno questa è la nostra intenzione — quelle difficoltà che ancora oggi esistono pur dopo le varie riunioni di commissioni e sottocommissioni, le quali tuttavia non sono riuscite ad esitare tutte le istanze pendenti.

E per questi motivi che la Commissione ha voluto, nel titolo primo del disegno di legge, che fosse prevista la istituzione di una Commissione sanitaria, presieduta dal medico provinciale con la partecipazione di un neurologo e di un ufficiale sanitario, in modo da esaurire, entro brevissimo termine, tutte le pratiche attualmente pendenti presso l'Assessorato degli enti locali. A tale scopo, onde evitare un maggiore aggravio di spesa, si è stabilito che le istanze il cui esame è già stato definito dalla Commissione provinciale di sanità vengano ritenute valide per la concessione dell'assegno, che proponiamo, venga elevato da sei mila ad otto mila lire. Il problema, quindi, è di solidarietà oltre che di snellimento burocratico. Si tratta di una situazione che cerchiamo di alleviare concretamente, sia pure in maniera molto modesta.

Un altro punto sul quale desidero richiamare l'attenzione dei colleghi è che per la prima volta questa Assemblea si pone il problema di tanta gente che soffre, indipendentemente dallo stato di povertà. In sede di Commissione, quindi, era stato proposto all'unanimità di affrontare il tema di riordinamento di un settore così trascurato, sia in riferimento ai minorati psichici che ai vecchi inabili, nonché ai ricoveri per i minorenni. Il problema della pensione ai vecchi è stato risolto e speriamo che al più presto il Parlamento possa approvare il relativo disegno di legge al fine di realizzare un coordinamento con la legge dello Stato. Concludo, onorevoli colleghi, sottolineando che così come la Commissione ha approvato il provvedimento all'unanimità, mi auguro che l'Assemblea possa fare altrettanto con la massima urgenza per una sollecita definizione di tale delicato problema.

CAGNES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione questa sera prende lo spunto dalla entrata in vigore di una legge nazionale che stabilisce provvidenze per gli invalidi civili, per modificare una legge approvata da questa Assemblea nel 1962. Mi sembra giusto sottolineare che il nostro Parlamento è stato il primo, nell'ambito regionale, a concedere un assegno mensile agli invalidi civili ed ai minorati psichici, con ciò compiendo un'opera meritoria ma soprattutto anticipando gli orientamenti espressi dal Parlamento nazionale nel 1966. Con quella legge si affermava il dovere, da parte della società, di contribuire, con un sussidio mensile, a migliorare le condizioni di quei cittadini che, per motivi dipendenti dalla loro volontà, necessitavano di aiuto e di sostegno. Quattro anni dopo il Parlamento nazionale recepiva questo principio, deliberando la concessione di un assegno mensile agli invalidi civili e, stranamente, scartando i minorati psichici, i quali restano, quindi, a carico del bilancio regionale. Abbiamo, tuttavia, il dovere, dopo avere ricordato il merito dell'Assemblea regionale, di sottolineare lo strano modo, alcune volte grottesco, con il quale è stata applicata la già citata legge regionale. Il provvedimento in favore degli invalidi civili e dei minorati psichici, abbiamo detto, in Sicilia è operante dal 1962; ma dopo sei anni incredibilmente numerose sono istanze avanzate a quell'epoca che non sono state ancora esitate, per cui numerosi minorati psichici attendono da allora la concessione dell'assegno vitalizio. Cito solo alcuni nomi, anche se potrei elencarne moltissimi. Certa Battaglia Giovanna, di Comiso, ha presentato istanza nel 1962 ed ancora deve essere sottoposta alla visita del Centro di Igiene mentale; Pluchino Giorgio, di Ragusa, ha presentato istanza come minorato psichico nel 1964 ed ancora attende la decisione sulla sua richiesta. Questi alcuni casi che si riferiscono a coloro i quali hanno presentato domanda senza ottenere il decreto di concessione. Le cose divengono ancora più complicate e, dicevo, poc'anzi, in un certo senso grottesche, dal momento in cui viene ennesimo il decreto di assegnazione al momento della cosiddetta liquidazione. La trafila è complicatissima: il documento deve andare alla Ragioneria centrale, poi deve essere sottoposto alla Corte dei Conti, per ritornare alla Ragioneria cen-

trale, passare, quindi, al meccanografico e, nelle more, vi sono tutte le documentazioni da presentare: ad esempio il certificato di esistenza in vita ogni tre mesi, scaduto il quale si deve provvedere a presentarne un altro. Ho voluto accennare a queste situazioni appunto perché credo che noi ci si debba chiedere perchè mai questa Assemblea, mentre riesce a porsi all'avanguardia della democrazia sociale, anticipando alcuni provvedimenti legislativi, nella attuazione delle leggi approvate, perde i suoi meriti, offuscati e dissolti da un *iter* burocratico molto strano e lungo. Si dice che tutto ciò avviene perchè le Commissioni esaminatrici sono state « pignole ». A tal proposito sarebbe interessante calcolare se vengono a costare di più queste ultime o lo assegno ai minorati psichici!

Non v'è dubbio, però, che esistono pratiche presentate posteriormente al 1962, il cui esame è stato ultimato. Ciò significa che la discrezionalità dell'Assessore e dell'organo esecutivo regionale riesce molte volte a far procedere più speditamente. Si vuole spesso addebitare la responsabilità di questo enorme ritardo al cosiddetto Cim (Centro di Igiene mentale) o alle vertenze insorte tra la Regione e l'Inail. Ma io credo che i motivi siano più profondi; che siano politici e risiedano nel sistema di accertamento utilizzato. Ci accorgiamo cioè che in Sicilia ogni legge, per quanto buona, per quanto facile sia la sua applicazione, viene sempre ad ingolfarsi nelle secche di un accentramento senza pietà. Ciò perchè si vuole affidare tutto all'Assessore competente, si vuole dare sempre all'espletamento di queste pratiche e di utilizzare, quindi, la sofferenza umana servendosene per scopi soprattutto clientelari. E' noto, infatti, a molti colleghi, che quando il minorato psichico non riesce ad ottenere l'assegno richiesto da anni, ricorre al deputato governativo, il quale promette e riesce a mantenere, il suo impegno, per poi chiedere la contropartita elettorale al favore fatto.

Per questi motivi abbiamo con entusiasmo fatto nostra la linea contenuta nel disegno di legge dell'onorevole Mazzaglia. Ed abbiamo contribuito con passione alla elaborazione del provvedimento approvato all'unanimità dalla Commissione, la quale ha tenuto conto della necessità di recepire l'esigenza di un radicale decentramento del servizio, sia per superare le lungaggini burocratiche, sia ma soprattutto

tutto per liquidare quella potenziale e perdurante strumentazione del servizio a fini elettorali e, ripeto, clientelari. Noi crediamo che un punto di questo disegno di legge presentato dalla Commissione sia da sottolineare come importante; per la prima volta le pratiche burocratiche sono ridotte la presentazione di una sola domanda; l'assegno viene concesso dopo la decisione di un collegio di medici, rappresentato dal medico provinciale, da un neurologo e da un medico condotto, i quali, nel momento in cui stabiliscono che l'istante è veramente un minorato psichico, ha diritto alla pensione senza altre trame. Non vengono chieste attestazioni sulla consistenza economica del minorato. E ciò è giusto. Il minorato è già un povero, ed anche se dovesse avere delle « pietre al sole ». Basta la sua disgrazia per stimolare l'aiuto e la solidarietà della società. Ecco perchè abbiamo espresso il nostro parere favorevole, anche se consideriamo molto limitata la somma di 8 mila lire al mese che, a nostro avviso, non consentono al beneficiario di provvedere ai bisogni più elementari. Pur tuttavia, onde non creare problemi di bilancio e per far sì che venisse recepito il principio del decentramento e della solidarietà sociale, senza tenere conto della consistenza economica del sussidio in favore del minorato psichico, abbiamo dato, ripetuto, il nostro assenso.

TOMASELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI. Anche noi siamo proponenti, onorevole Presidente, di questo disegno di legge rielaborato della Commissione, il cui testo concordato all'unanimità condividiamo pienamente. E' uno dei pochi esempi che testimoniano come la Regione abbia anteposto a tutto il riconoscimento di questa necessità sociale, di questo atto di solidarietà, perchè anche lo Stato, provvedendo come ha provveduto recentemente, ha soltanto pensato ai minorati fisici. E' inutile, quindi, indugiare a spiegare i motivi per cui tutta l'Assemblea darà il suo consenso.

CELI, Assessore al bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI, Assessore al bilancio. Onorevole Presidente, alcune considerazioni per quanto riguarda la parte finanziaria di questo disegno di legge. E' evidente che non è sfuggito all'Assemblea il fatto che l'imputazione della presente spesa viene a gravare sulla parte corrente del bilancio della Regione. Infatti, nel momento in cui, sia pure in forza di una legge statale, poteva diminuire, sia pure parzialmente uno dei nostri capitoli, creiamo una stabilità per quanto riguarda questa voce. Il Governo, tuttavia, preso atto della unanimità nella approvazione del disegno di legge da parte dei vari settori dell'Assemblea, non intende porre difficoltà, nei limiti dello stanziamento già esistente in bilancio, anche se la previsione di questa spesa non è inclusa nel fondo per iniziative legislative. Questo intendeva dire, ripeto, dal punto di vista esclusivamente finanziario per richiamare e sottolineare il carattere di collegamento di questi fondi che si stabilizzano nella parte corrente delle nostre spese.

MURATORE, Assessore agli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORE, Assessore agli enti locali. Desidero, onorevole Presidente, manifestare l'approvazione nei confronti di questa iniziativa, e non soltanto per il carattere spiccatamente sociale che il provvedimento riveste, ma soprattutto perché con questo disegno di legge l'Assemblea è riuscita a rimuovere quegli ostacoli che per tanto tempo hanno reso difficoltosa la erogazione di questo sussidio, di questo vitalizio, come intende chiamarlo l'onorevole Corallo.

Mi pare che vi sia stato un contributo veramente apprezzabile da parte della Commissione tutta, perchè ci si è preoccupati di superare queste remore con la prevista istituzione di una Commissione sanitaria, che elimina l'inconveniente della traija che le pratiche dovrebbero affrontare prima di giungere alla decisione. Altro tempo si era permesso per reperire l'ente che avrebbe dovuto

esprimere il parere medico. I colleghi sanno quanti anni sono trascorsi da quando l'Inail disisse la convenzione con la Regione per fare modificare da parte dell'Assessorato il Regolamento poi sottoposto all'approvazione del Consiglio di Giustizia amministrativa. Proprio in previsione di ciò, nella convenzione stipulata con il Centro medico, avevamo previsto che, ove la legge avesse disposto diversamente, la medesima sarebbe decaduta *de jure* non appena la legge fosse entrata in vigore. Bene è stato fatto anche per quanto riguarda la parte relativa alla definizione delle pratiche inerenti alla liquidazione degli arretrati per il periodo che dava diritto al beneficiario di ottenere il sussidio dalla Regione siciliana. Uno dei punti più apprezzabili della legge, infatti, è proprio quello che rende valido il riconoscimento dei giudizi emessi dalla Commissione medica provinciale, per cui è sufficiente il decreto di concessione della pensione perchè l'Assessorato proceda immediatamente alla liquidazione delle spettanze. Per questi motivi il Governo, anche se ha concordato con la Presidenza della Commissione alcuni emendamenti che non sono sostanziali ma di ulteriore snellimento, non può che confermare il proprio parere favorevole a questa iniziativa.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione?

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Mi rимetto alla illustrazione che del disegno di legge ha effettuato l'onorevole Trincanato, relatore, nonchè l'onorevole Cagnes oltre alle espressioni di solidarietà espresse dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro ha chiesto di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 1.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

VI LEGISLATURA

CXCI SEDUTA

27 MARZO 1969

LA DUCA, segretario ff.:

TITOLO I

Assegno mensile ai minorati psichici

Art. 1.

Ai minorati psichici irrecuperabili di ambo i sessi e di età superiore ai 18 anni che siano nati nella Regione o vi siano residenti da almeno cinque anni e che, per effetto della minorazione, siano permanentemente inabili a proficuo lavoro, viene concesso a carico del bilancio della Regione un assegno mensile nella misura di lire 8.000. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno mensile.

A coloro che fruiscono di pensioni o di assegni sostitutivi di pensione di importo inferiore alle lire 8.000, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già goduto.

L'assegno mensile viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

In caso di decesso dell'interessato successivo al riconoscimento della minorazione psichica l'assegno non può essere corrisposto agli eredi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti dall'onorevole Corallo:

all'articolo 1, sostituire le parole: «un assegno mensile» con le altre: «un assegno vitalizio mensile»;

dopo il secondo comma aggiungere le parole: «La detrazione non si opera in relazione agli assegni familiari goduti dai familiari che hanno a carico il minorato»;

sopprimere l'ultimo comma.

Sull'emendamento Corallo sostitutivo, la Commissione?

TRINCANATO, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. Favorevole. Si evita così di affrontare la questione del diritto successorio.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento Corallo aggiuntivo dopo il secondo comma dell'articolo 1.

CORALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Signor Presidente, indubbiamente nell'intenzione della Commissione erano già esclusi gli assegni familiari. Ho voluto, però, specificarlo perché nell'esperienza pratica mi è accaduto in ben tre occasioni di vedere respinta la domanda di un minore psichico dopo che l'Assessorato aveva chiesto al Comune se questi godeva di pensione. Il Comune, a sua volta, si rivolgeva alla Previdenza sociale, e poiché il minore era a carico dei familiari, uno dei quali, evidentemente, percepiva gli assegni, rispondeva affermativamente. Ecco perchè ho voluto presentare questo emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

TRINCANATO, relatore. La Commissione è d'accordo con la proposta dell'onorevole Corallo. Tuttavia nell'articolo 6 il caso previsto da quest'ultimo già chiarito con la dizione: « dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del rappresentante legale, attestante lo stato di famiglia del minore e con l'indicazione di eventuali pensioni o assegni sostitutivi di pensione da questi goduti.

PRESIDENTE. Il Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Corallo aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento Corallo, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1.

CORALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Nel primo emendamento a mia firma già approvato dall'Assemblea è stato introdotto il termine « vitalizio » per cui lo ultimo comma dell'articolo 1 diviene pleonastico.

PRESIDENTE. La Commissione?

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. D'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Corallo soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

Lo rileggo:

TITOLO I

Assegno mensile ai minorati psichici

« Art. 1.

Ai minorati psichici irrecuperabili di ambo i sessi e di età superiore ai 18 anni che siano nati nella Regione e vi siano residenti da almeno cinque anni e che, per effetto della minorazione, siano permanentemente inabili a proficuo lavoro, viene concesso a carico del bilancio della Regione un assegno vitalizio mensile nella

misura di lire 8.000. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno mensile.

A coloro che fruiscono di pensioni o di assegni sostitutivi di pensione di importo inferiore alle lire 8.000, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già goduto.

La detrazione non si opera in relazione agli assegni familiari goduti dai familiari che hanno a carico il minorato.

L'assegno mensile viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LA DUCA, segretario ff.:

« Art. 2.

L'accertamento della minorazione ai fini della concessione dell'assegno previsto allo art. 1 è effettuato in ciascuna provincia da una Commissione sanitaria nominata con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali e che ha sede presso l'Ufficio sanitario provinciale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3.

Invito il segretario a darne lettura.

VI LEGISLATURA

CXCI SEDUTA

27 MARZO 1969

LA DUCA, segretario ff.:

« Art. 3.

La Commissione sanitaria provinciale è composta:

a) del medico provinciale, che la presiede;

b) di un neurologo;

c) di un ufficiale sanitario o di un medico condotto.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'ufficio sanitario provinciale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LA DUCA, segretario ff.:

« Art. 4.

La Commissione sanitaria provinciale provvede agli accertamenti di sua competenza secondo l'ordine di presentazione delle istanze.

Per gli accertamenti davanti alle Commissioni è consentita al richiedente l'assegno l'assistenza da parte di un medico di fiducia.

La Commissione sanitaria provinciale provvede agli accertamenti di sua competenza secondo l'ordine di presentazione delle istanze.

L'elenco dei nominativi dei cittadini nei cui confronti sia accertata una minorazione psichica comportante una invalidità permanente, corredata della documentazione di cui al successivo art. 6 e delle relative relazioni sanitarie, viene comunicato entro sei giorni dall'accertamento all'Assessore regionale agli enti locali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Corallo il seguente emendamento:

sopprimere il secondo comma dell'articolo 4.

CORALLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORALLO. Signor Presidente, come è stato posto in rilievo dai numerosi colleghi che sono intervenuti, con questo provvedimento la Regione rinuncia ad entrare nel campo dell'accertamento della consistenza patrimoniale degli invalidi. Sono tutti sullo stesso piano, tutti uguali: ricchi e poveri hanno diritto a questo assegno. Tuttavia in questo contesto vorrei che anche per quanto riguarda gli accertamenti davanti alla commissione medica fossero tutti nelle stesse condizioni. Lo stabilire il principio che l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia crea, ad un dato momento, posizioni di disparità: vi è chi può recarsi con il neurologo di chiara fama e chi non può disporre neppure del medico condotto. Sarebbe, pertanto, più opportuno che la commissione acclarasse lo stato del minorato senza bisogno di assistenza medica, onde evitare che si aprano maglie ad aspetti poco simpatici, dato che evidentemente il parere di un illustre clinico non si discute, mentre per il poveraccio il trattamento è diverso.

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Il motivo per cui la commissione ha ritenuto di inserire questo comma nell'articolo 4 è quello di dare la possibilità di assistenza

VI LEGISLATURA

CXCI SEDUTA

27 MARZO 1969

al minorato: non si intendeva creare dislivelli. Del resto è questo un principio ormai affermato nel campo previdenziale.

Comunque si potrebbe sostituire il medico di fiducia, con il medico di patronato.

CORALLO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Mazzaglia, per la commissione, il seguente emendamento:

sostituire al secondo comma dell'articolo 4 le parole: «di un medico di fiducia» con le seguenti: «di un medico di un Patronato riconosciuto a norma del decreto C.P.S. 29 luglio 1947; n. 804».

CORALLO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Il Governo sull'emendamento della commissione?

MURATORE, Assessore agli enti locali. D'accordo.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 4 nel seguente testo risultante dall'emendamento approvato:

« Art. 4.

La Commissione sanitaria provinciale provvede agli accertamenti di sua competenza secondo l'ordine di presentazione delle istanze.

Per gli accertamenti davanti alle Comunità è consentita al richiedente l'assistenza da parte di un medico di un patronato riconosciuto a norma del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, numero 804.

L'elenco dei nominativi dei cittadini nei cui confronti sia accertata una minorazione psichica comportante una invalidità

permanente, corredata della documentazione di cui al successivo articolo 6 e delle relative relazioni sanitarie, viene comunicato entro sei giorni dall'accertamento all'Assessore regionale agli enti locali.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 5.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LA DUCA, segretario ff.:

« Art. 5.

L'Assessore regionale agli enti locali, preso atto delle relazioni sanitarie ed accertata la regolarità della documentazione trasmessa dalle Commissioni sanitarie provinciali previste all'art. 3 provvede al pagamento degli assegni sulla base degli elenchi dei richiedenti riconosciuti inabili permanenti a proficuo lavoro trasmessi dalle predette Commissioni e con le modalità stabilite all'art. 5 del Regolamento 22 aprile 1958, n. 6 modificato col D. P. R. S. 4 gennaio 1968, n. 1.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 5.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 6.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LA DUCA, segretario ff.:

« Art. 6.

L'istanza per il conseguimento dell'assegno previsto dalla presente legge, sottoscritta dal rappresentante legale del minorato, va indirizzata all'Assessore regionale degli enti locali e presentata al segretario della Commissione sanitaria provinciale.

L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del rappresentante legale, attestante lo stato di famiglia del minorato e con la indicazione di eventuali pensioni o assegni sostitutivi di pensioni da questi goduti.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati ad esso presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Mazzaglia, Trincanato e Cagnes, per la Commissione:

all'articolo 6, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« In caso di mancanza di rappresentante legale la istanza e la dichiarazione sono sottoscritte dal Presidente dell'Eca, il quale designa la persona alla quale dovranno essere effettuati i pagamenti per conto del minorato »;

— dagli onorevoli Lo Magro, Cardillo, Tomaselli e Corallo:

al numero 4 dell'articolo 6 aggiungere:

« L'assegno mensile di cui all'articolo 1 non è incompatibile con la pensione di guerra riversibile goduta dal minorato ».

Qual è il parere del Governo sull'emendamento aggiuntivo della Commissione testé annunciato?

MURATORE, Assessore agli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento Lo Magro, Cardillo ed altri, aggiuntivo al numero 4 dell'articolo 6.

LO MAGRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MAGRO. Onorevole Presidente, ho presentato questo emendamento perchè ho potuto constatare, attraverso esperienze personalmente fatte, alcuni casi di minorati psichici figli di persone morte in guerra — i quali, quindi, fruiscono di pensione reversibile — in cui l'Assessorato ha ritenuto opportunamente, allo stato della legislazione vigente, di negare il trattamento dell'assegno mensile. Tutto questo mi sembra ingiusto; perchè se il padre fosse stato vivo avrebbe avuto diritto agli alimenti per il figlio minorato. Non siamo pertanto nel caso generale previsto all'articolo 1 di pensione o assegni frui direttamente da parte dei minorati psichici, bensì di persone riversibile. Per queste ragioni invito l'Assemblea ad approvare la modifica proposta da me e da altri colleghi.

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Poichè l'articolo 1 che abbiamo già votato, parla di non cumulabilità degli assegni mensili e delle pensioni, non credo che lo emendamento in questione sia proponibile, anche se ritieniamo che abbia un suo valore ed un suo significato.

LO MAGRO. Onorevole Presidente, all'articolo 1 non si parla di cumulabilità. E' esplicitamente detto: « a coloro che fruiscono di pensioni o di assegni sostitutivi di pensione di importo inferiore a lire 8.000, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento goduto ». In altri termini si modifica la entità dell'assegno, ribadendo che l'uno assorbe lo

VI LEGISLATURA

CXCI SEDUTA

27 MARZO 1969

altro. E questo è il caso di ordine generale. Nell'emendamento all'articolo 6, invece, si specifica che, nel caso, particolare, in cui si verifichi che un minorato fruisca dell'assegno reversibile, le conseguenze sono diverse da quelle previste all'articolo 1, in cui, ripeto, si parla di pensioni fruite in proprio.

PRESIDENTE. In effetti la pensione di reversibilità non è considerata alla stregua degli altri trattamenti pensionistici.

Tuttavia, qual è il parere del Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. Con le precisazioni dell'onorevole Lo Magro, il Governo si dichiara favorevole all'emendamento.

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, il nostro timore si riferiva al fatto che la legge potrebbe essere oggetto di impugnativa. Infatti la eccezione di improponibilità non si riferisce al merito dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè il comma cui ella fa riferimento, parla di trattamenti pensionistici diretti, non indiretti, la Presidenza si rimette al voto dell'Assemblea. Pertanto, qual è il parere della Commissione?

CAGNES. Contrario per due motivi: in quanto perché, nonostante i chiarimenti effettuati, ritiene precluso l'emendamento, ed in secondo luogo, perché in questo modo si inserisce un principio preoccupante, quello della cumulabilità degli assegni.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti l'emendamento Lo Magro ed altri;

aggiungere al numero 4 dell'articolo 6 le parole: « L'assegno mensile di cui all'articolo 1 non è incompatibile con la pensione di guerra goduta dal minorato. »

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 6 nel te-

sto risultante dall'emendamento approvato.

Lo rilego:

« Art. 6.

L'istanza per il conseguimento dell'assegno previsto dalla presente legge, sottoscritta dal rappresentante del minorato, va indirizzata all'Assessore regionale degli enti locali e presentata al segretario della Commissione sanitaria provinciale.

L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del rappresentante legale, attestante lo stato di famiglia del minorato e con la indicazione di eventuali pensioni o assegni sostitutivi di pensioni da questi goduti.

In caso di mancanza di rappresentante legale l'istanza e la dichiarazione sono sottoscritte dal Presidente dell'Ente comunale di assistenza, il quale designa la persona a cui dovranno essere effettuati i pagamenti per conto del minorato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi,

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LA DUCA, segretario ff.:

« Art. 7.

E' fatto obbligo agli intestatari dell'assegno previsto dalla presente legge di trasmettere all'Assessorato regionale degli enti locali alla fine di ogni semestre un certificato di esistenza in vita del beneficiario. La mancata presentazione di tale certificato comporta la sospensione dell'assegno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 7.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LA DUCA, segretario ff.:

« Art. 8.

Le spese di funzionamento delle Commissioni sanitarie provinciali previste dalla presente legge e quelle relative ad esami e ricerche clinico-diagnostici disposti dalle stesse Commissioni sono a carico del bilancio della Regione.

Per gli esami e per le ricerche clinico-diagnostici le Commissioni devono avvalersi dei gabinetti di analisi degli ospedali e dei laboratori di igiene e profilassi.

Ai componenti delle predette Commissioni spetta una indennità di L. 500 per ogni pratica definita. Detta indennità viene corrisposta anche al segretario nella misura di lire 200.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 8.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 9.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LA DUCA, segretario ff.:

« Art. 9.

La legge regionale 30 maggio 1962, n. 18, è abrogata.

Gli assegni concessi ai sensi della predetta legge continuano ad essere corrisposti nella misura stabilita all'art. 1.

L'Assessorato regionale degli enti locali provvede entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge a trasmettere alle Commissioni sanitarie provinciali competenti le istanze di concessione di assegno presentate ai sensi della legge 30 maggio 1962, n. 18, per gli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.

Ai fini della concessione dell'assegno le istanze di cui al precedente comma si considerano presentate, purchè recanti data anteriore, il primo gennaio 1968. La misura dell'assegno sarà elevata a quella prevista all'art. 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Comunico che sono stati ad esso presentati dagli onorevoli Mazzaglia, Trincanato e Cagnes, per la Commissione, i seguenti emendamenti:

sostituire il quarto comma dell'articolo 9 con il seguente: « In caso di accoglimento delle istanze di cui al comma precedente, l'assegno sarà corrisposto con la decorrenza prevista dall'articolo 5 del Regolamento approvato con D.P.R.S. 22 aprile 1958, numero 6, e successive modifiche; la misura dell'assegno sarà elevata a quella stabilita all'articolo 1 a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

all'articolo 9, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: « Le istanze presentate nell'interesse di minorati psichici irrecuperabili già riconosciuti tali in sede di accertamenti sanitari effettuati ai sensi della legge 30 maggio 1962, numero 18, sono accolte di ufficio sulla scorta della documentazione prevista dal precedente articolo 6. »

VI LEGISLATURA

CXCI SEDUTA

27 MARZO 1969

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Prima di votare l'articolo 9, pregherei la Presidenza di prendere in considerazione l'opportunità di spostare il titolo II: « Norme transitorie per l'assegno ai minorati fisici », dopo l'articolo 8.

CORALLO. Ma così si viene a parlare solo di minorati fisici, mentre l'articolo 9 parla anche di minorati psichici.

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Allora si potrebbe usare la dizione: « Norme transitorie ».

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 9 presentato dalla Commissione, del quale ho testé dato lettura.

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, l'emendamento presentato ha voluto chiarire un aspetto della data convenzionale stabilita in sede di Commissione al 1° gennaio '68, a tutte le istanze giacenti. Per un principio di giustizia si ritiene di dover modificare questa dizione con la decorrenza prevista dal decreto Presidenziale 22 aprile '58 e successive modifiche.

PRESIDENTE. Il Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento aggiuntivo dopo il quarto comma presentato dalla Commissione, del quale ho testé dato lettura. Il Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 9 nel seguente testo risultante dagli emendamenti approvati:

« Art. 9.

La legge regionale 30 maggio 1962, n. 18, è abrogata.

Gli assegni concessi ai sensi della predetta legge continuano ad essere corrisposti nella misura stabilita all'art. 1.

L'Assessorato regionale degli enti locali provvede entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a trasmettere alle commissioni sanitarie provinciali competenti le istanze di concessione di assegno presentate ai sensi della legge 30 maggio 1962, n. 18, per gli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.

In caso di accoglimento delle istanze di cui al comma precedente, l'assegno sarà corrisposto con la decorrenza prevista dall'art. 5 del Regolamento approvato con D.P.R.S. 22 aprile 1958, n. 6 e successive modifiche; la misura dell'assegno sarà elevata a quella stabilita all'art. 1 a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le istanze presentate nell'interesse di minorati psichici irrecuperabili già rico-

VI LEGISLATURA

CXCI SEDUTA

27 MARZO 1969

nosciuti tali in sede di accertamenti sanitari effettuati ai sensi della legge 30 maggio 1962, n. 18, sono accolte d'ufficio sulla scorta della documentazione prevista dal precedente articolo 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LA DUCA, segretario ff.:

« Art. 10.

Le istanze presentate ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 625, e non accolte perchè il richiedente è stato riconosciuto affetto da minorazione psichica vengono attribuite alle Commissioni sanitarie provinciali di cui al precedente art. 4 per gli ulteriori accertamenti.

Ai fini della concessione dell'assegno dette istanze si considerano presentate alla data di ricezione da parte delle Commissioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

sostituire l'articolo 10 con il seguente:

« Art. 10.

Il riconoscimento di invalidità psichica effettuato dalle Commissioni provinciali di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, fino alla data del 31 marzo 1969 è valido ai fini della concessione dell'assegno previsto dalla presente legge.

A tale fine l'Assessorato agli enti locali provvederà a richiedere agli uffici competenti le relative istanze debitamente documentate.

L'assegno relativo decorre dalla data della istanza presentata ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 625. »

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Il motivo che ha consigliato la Commissione di presentare questo emendamento sostitutivo dell'articolo 10 nasce dagli accertamenti che la medesima ha effettuato presso gli uffici dei medici provinciali di Sicilia, dove si è constatato che sono giacenti al 15 novembre 1968, 1177 pratiche per il riconoscimento delle invalidità civili di minorati psichici. Pertanto si è ritenuto utile non risottoporre gli stessi assistiti ad ulteriore accertamento della Commissione prevista dalla legge in discussione e quindi, di riconoscere il giudizio espresso dalle Commissioni di cui alla legge 625 dello Stato, dando decorrenza a queste istanze dalla data di presentazione. Ciò significa che non appena entrerà in vigore la legge, costoro avranno la possibilità di ottenere la liquidazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 10.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 11.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LA DUCA, segretario ff.:

« Art. 11.

Alla spesa per l'attuazione del presente titolo che si prevede in L. 600 milioni annuali per le finalità di cui agli artt. 1 e 8 si provvederà con le disponibilità che si determinano per la cessazione dell'onere conseguente all'abrogazione della legge 30 maggio 1962, n. 18.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

sopprimere l'articolo 11.

CELI, Assessore al bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI, Assessore al bilancio. Onorevole Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento soppressivo specificando che, per quanto riguarda il finanziamento, per ragioni di copertura, si intende collàcarlo come emendamento al successivo articolo 13.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 11.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 12.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LA DUCA, segretario ff.:

« Art. 12.

Ai minorati fisici che hanno presentato istanza per ottenere l'assegno mensile ai sensi della legge 30 maggio 1962, n. 18, compete il pagamento dell'assegno nella misura prevista da detta legge dal mese successivo alla data di presentazione della domanda fino al 31 agosto 1966.

A coloro che dimostrino di avere conseguito l'assegno previsto dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, la liquidazione dell'assegno fino alla suddetta data ha luogo con le modalità previste al precedente art. 5, sulla semplice presentazione della copia autentica del provvedimento di concessione dell'assegno previsto dalla stessa legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MURATORE, Assessore agli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 12.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 13.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LA DUCA, segretario ff.:

« Art. 13.

Alla spesa conseguente alla attuazione delle norme di cui all'art. 11 che si prevede in lire 500 milioni si provvede con le disponibilità del capitolo relativo ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dalla Commissione:

sostituire l'articolo 13 con il seguente:

« Art. 13.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge, che si prevede in lire 600 milioni annui, si provvederà con le disponibilità che si determinano per la cessazione dello onere conseguente alla abrogazione della legge 30 maggio 1962, n. 18.

Per il pagamento di assegni riferibili a periodi anteriori al 31 dicembre 1968 saranno utilizzate anche le somme ancora disponibili sul Capitolo 13713 del bilancio regionale per l'anno 1968. »

— dall'onorevole Celi, Assessore al bilancio:

sostituire l'articolo 13 con il seguente:

« Art. 13.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge che si prevede, per l'anno finanziario in corso in lire 600 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del Capitolo 13713 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969. »

CELI, Assessore al bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI, Assessore al bilancio. Onorevole Presidente, il carico annuale previsto dalla legge 30 maggio 1962, numero 18, già abrogata non è di 600 milioni, bensì 200 milioni. Quindi, se facciamo cenno ad un cessato onere inerente a quella legge, ci troveremo ancorati a questa cifra.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento della Commissione, debbo rilevare che abbiamo dei precedenti di dichiarazioni di incostituzionalità per quanto si riferisce al finanziamento di leggi attraverso la utilizzazione di residui non maturati tramite l'approvazione da parte dell'organo legislativo dei rendiconti: il che rende esigibili determinate economie di bilancio. Per cui il Governo propone una modifica che tenga presenti tutti gli accorgimenti, per evitare che il provvedimento in discussione presti il fianco a difficoltà di carattere costituzionale. Lo esecutivo, pertanto, si rimette all'Assemblea per quanto concerne la possibilità di valutare, dato che ci troviamo di fronte ad una iniziativa che stabilisce un vitalizio — cioè a dire delle spese certe e permanenti —, se è il caso di includere l'onere inerente a questa legge nella categoria delle spese obbligatorie; il che consentirebbe di evitare determinati salti dovuti ad insufficienza di stanziamento che dovrebbero verificarsi e realizzarsi esclusivamente attraverso un procedimento legislativo, mentre con l'inclusione tra le spese obbligatorie ci troveremmo a dover provvedere attraverso compensazioni interne con il fondo a disposizione per le spese obbligatorie.

CAGNES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNES. Per quanto riguarda la proposta del Governo, di inserire la spesa tra quelle obbligatorie, desidero un chiarimento. Per quanto riguarda, invece, le spese necessarie per il pagamento dei residui agli invalidi civili fisici, credo che la questione si ponga in termini diversi.

CELI, Assessore al bilancio. Si tratta di somme certe, non incerte.

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA, Presidente della Commissione. Evidentemente, per quanto attiene alla copertura, la Commissione non può fare altro che rimettersi a quanto ha dichiarato adesso l'Assessore al bilancio. Per cui ritiriamo lo emendamento dalla stessa presentato per riportarne un altro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

all'emendamento del Governo all'articolo 13 aggiungere: «Le spese di cui alla presente legge sono obbligatorie».

Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 13: «Alla spesa per l'attuazione della presente legge, che si prevede, per l'anno finanziario in corso, in lire 600 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 13713 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969. »

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione aggiuntivo all'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 14.

VI LEGISLATURA

CXCI SEDUTA

27 MARZO 1969

Invito il deputato segretario a darne lettura.

LA DUCA, *segretario ff.:*

« Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. La Commissione?

MAZZAGLIA, *Presidente della Commissione.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MURATORE, *Assessore agli enti locali.* Favorevole.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 14.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(*E' approvato*)

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,40 è ripresa alle ore 19,45*)

La seduta è ripresa.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per appello nominale del disegno di legge: « Provvidenze a favore dei minorati psichici irrecuperabili e norme transitorie a favore dei minorati psichici » (17 - 138 - 186/A).

Chiarisco il significato del voto: rispondono sì i favorevoli al disegno di legge; rispondono no i contrari.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

LA DUCA, *segretario ff., fa l'appello.*

Hanno risposto sì: Attardi, Bombonati, Cagnes, Canepa, Capria, Carbone, Cardillo, Carfi, Carosia, Celi, Corallo, D'Acquisto, D'Alia, Dato, De Pasquale, Fasino, Genna, Giacalone Vito, Grasso Nicolosi, Grillo, La Duca, Lo Magro, Lombardo, Macaluso, Mangione, Marilli, Mattarella, Mazzaglia, Messina, Mongiovì, Muccioli, Muratore, Occhipinti, Panteleone, Parisi, Recupero, Rindone, Rizzo, Romano, Sammarco, Santalco, Scaturro, Tomasselli, Traina, Trincanato.

Si astiene il Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*Il deputato segretario La Duca procede al computo dei voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti	46
Astenuti	1
Votanti	45
Maggioranza	23
Hanno risposto sì	45
Hanno risposto no	—

(*L'Assemblea approva*)

Presidenza del Presidente LANZA

Dimissioni da deputato segretario dell'Assemblea regionale siciliana.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Bosco ha fatto pervenire una lettera di dimissioni dalla carica di segretario del Consiglio di Presidenza.

Ne do lettura:

« Per sopravvenuti maggiori impegni politici connessi al mandato parlamentare, non mi è possibile mantenere il mio incarico nella amministrazione interna dell'Assemblea. Pertanto presento le mie dimissioni irrevocabili

VI LEGISLATURA

CXCI SEDUTA

27 MARZO 1969

da deputato segretario dell'Assemblea regionale siciliana ».

Avverto che le dimissioni saranno poste all'ordine del giorno della seduta di domani.

Sui lavori di Commissione legislativa.

CAPRIA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è estremamente fastidioso, perchè crea un disagio spirituale, dover parlare in Aula per fatto personale, soprattutto quando è motivato con giudizi assai pesanti che, ovviamente, non mi toccano come persona, poichè ciascuno di noi ha una fisionomia politica, la quale, di per se stessa è sufficiente ed idonea a fare giustizia delle facili insinuazioni. Siamo peraltro convinti che questa tribuna non debba servire per le facili accuse, del resto non suffragate da inconfutabili elementi di fatto.

L'onorevole De Pasquale, in apertura di seduta, ha definito il mio comportamento, nella qualità di Presidente della Commissione, mafioso. Oltre a respingere con l'adeguato sdegno una accusa così infamante ed una aggettivazione così pesante, debbo rilevare che il sottoscritto, nel presiedere la Commissione, anche durante i lavori di questa mattina è stato oggetto di specifiche proteste da parte di alcuni deputati per il tono assai democratico e forse fuori del Regolamento stesso della vita dell'Assemblea, usato nei confronti dell'onorevole Messina che, come risulta dal verbale, non è stato per nulla conciliato nelle sue prerogative e nei suoi diritti, che ha potuto esercitare ampiamente, esprimendo una sua valutazione ed evidenziando una diversa visuale politica in ordine ad un problema che è presente all'Assemblea e sul quale i gruppi politici hanno una particolare posizione. È stato proprio l'onorevole Michele Russo, che non fa parte della maggioranza, a richiamarmi alla necessità di una maggiore decisione nel portare avanti i lavori, dato che non potevano rimanere bloccati in ordine ad una serie di pregiudiziali, che, peraltro, l'onorevole Messina ha avuto la possibilità di

esprimere sino in fondo. Del resto questo mio atteggiamento non voleva essere un atto caritatevole nei suoi confronti, ma la convinta espressione di aderire al riconoscimento di un diritto che gli deriva dall'essere deputato e, quindi, di potere, esercitare sia pure nella polemica di opposizione, anche in Commissione, questa, vorrei dire, più nobile prerogativa. Il fatto che si sia formata una maggioranza che aveva una valutazione diversa da quella del collega Messina non autorizza a definire il comportamento del Presidente della Commissione mafioso, ma semmai assai debole, perchè probabilmente se io fossi stato più deciso, non si sarebbe giunti alle lamentate formulate in questa sede. Peraltro il problema, per gli aspetti politici, è aperto ed io non entro nel merito.

PRESIDENTE. E' un argomento che la Presidenza deciderà.

CAPRIA. Volevo dire che la mia è una legittima reazione, non sproporzionata al tipo di accusa che mi è stata rivolta. E credo che tutti i colleghi della prima Commissione possano dare atto del mio comportamento che, ripeto, non vuole essere una concessione caritatevole, ma la espressione convinta che così facendo si adempie in maniera assai precisa a quelle che sono le prerogative e le caratteristiche democratiche del Regolamento della nostra Assemblea.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente, io ho precisato che in questi giorni si sta ordinando una operazione di mafia legislativa di cui è responsabile il Presidente della Regione e sono complici una serie di elementi fra cui anche il Presidente della prima Commissione. Io mi guardo bene dal dire che l'onorevole Capria è un mafioso. Intendo dire che è compartecipe di una operazione che riteniamo tale e che dimostreremo esserlo nel merito della questione. Il rilievo che ho effettuato vuole sottolineare la prepotenza dello onorevole Capria nei confronti di un deputato, del vice Presidente della Commissione, onorevole Cagnes, membro contemporaneamente della I Commissione e della Giunta di

VI LEGISLATURA

CXCI SEDUTA

27 MARZO 1969

bilancio, dove era impegnato ed al quale, quindi, praticamente è stato impedito di partecipare alla discussione.

PRESIDENTE. Questo è un argomento che sto esaminando.

DE PASQUALE. Io affermo, onorevole Presidente, che è una violazione dei diritti inalienabili del deputato quella di impedire praticamente che egli possa assolvere ai suoi compiti. Questi sono i rilievi che ho formulato e che intendo precisare in questo senso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, venerdì 28 marzo 1969, alle ore 10,30 con il seguente ordine del giorno:

I — Discussione della mozione numero 45: « Esigenza di un piano organico di riforma e di sviluppo del settore agrumicolo siciliano ».

II — Dimissioni dell'onorevole Bosco da deputato segretario dell'Assemblea.

III — Discussione dei disegni di legge:

1) « Estensione ai Comuni della Regione siciliani della applicazione della

legge 2 aprile 1968, numero 491 » (269 - 273 - 336/A).

2) « Ricerche idriche per il rifornimento di acqua potabile alla città di Agrigento ed ai comuni della stessa provincia » (206/A).

3) « Autorizzazione per la contrazione di mutui con l'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità » (140/A).

4) « Istituzione del Comitato per le pensioni privilegiate ai dipendenti dell'Amministrazione della Regione siciliana » (180/A).

IV — Elezione di un vice Presidente della Assemblea.

V — Elezione di un deputato segretario dell'Assemblea.

La seduta è tolta alle ore 20,00.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore Generale
Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo